

Marco GIUFFRIDA BELLANDI

Ultimissimi
CASI di
DIRITTO
PENALE
2026

PROVA ORALE



Neldiritto
Editore

2. Guida post-assunzione, accertamenti tossicologici e principio di offensività: il limite costituzionale dell'art. 187 C.d.S. (Corte Cost., 29 gennaio 2026, n. 10)

A) La traccia

In data 15 marzo 2026, alle ore 23:40, Tizio, ventidue anni, titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, conduceva la propria autovettura lungo una strada provinciale extraurbana quando perdeva il controllo del mezzo, urtando lievemente il guard-rail. L'incidente non causava feriti, ma solo danni materiali.

Sul posto interveniva una pattuglia della Polizia stradale. Dal verbale redatto dagli operanti risultava che il conducente appariva collaborativo, con eloquio regolare; veniva tuttavia annotata una "lieve incertezza nella deambulazione" al momento della discesa dal veicolo. Tizio dichiarava di aver consumato una birra durante la cena.

Veniva sottoposto ad accertamento alcolemico mediante etilometro, con esito pari a **0,18 g/l** e **0,20 g/l**. Gli operanti procedevano altresì ad accertamenti preliminari per l'uso di sostanze stupefacenti mediante test salivare su strada, che dava esito **non negativo per cannabinoidi**.

A seguito di tale esito, gli agenti procedevano al prelievo di un campione di fluido del cavo orale da inviare a laboratorio per analisi di conferma. Il prelievo veniva effettuato su strada e verbalizzato; non risultava tuttavia redatto alcun verbale separato relativo alla formazione di più campioni né alla possibilità di controanalisi.

Poiché Tizio lamentava dolore al polso, veniva accompagnato presso il Pronto soccorso. In tale sede

venivano eseguiti esami clinici di routine, comprensivi di prelievi ematici e urinari. Successivamente, copia del referto ospedaliero veniva acquisita agli atti della Polizia stradale.

A distanza di alcuni giorni, perveniva agli operanti il rapporto di prova del laboratorio, che attestava la presenza di **THC nel campione di fluido orale**. Sulla base degli atti raccolti, il Pubblico Ministero procedeva all'iscrizione di Tizio per il reato di **guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti**, contestando altresì le circostanze aggravanti connesse all'incidente, all'orario notturno e alla categoria del conducente.

Il Pubblico Ministero richiedeva ed otteneva l'emissione di **decreto penale di condanna**, disponendo anche in ordine alle sanzioni amministrative accessorie sulla patente di guida.

Tizio, ricevuto il decreto, si rivolge a un difensore, rappresentando di essere sottoposto da tempo a una terapia farmacologica prescritta e di non essersi sentito in alcun modo alterato al momento della guida.

Il candidato, assunte le vesti di difensore di Tizio, rediga un parere motivato.

B) Gli istituti rilevanti.

1. Il principio di offensività.

Il **principio di offensività** (o di **necessaria offensività**) esprime l'idea – sintetizzata nel brocardo *nullum crimen sine iniuria* – che la **pena** possa legittimamente intervenire solo a fronte di un fatto che, nella sua dimensione **materiale e significativa**, sia idoneo a **ledere** o quanto meno a **porre in pericolo** un **bene giuridico** (o un **interesse** costituzionalmente apprezzabile, secondo una più rigorosa lettura) meritevole di tutela penale. Sul piano dogmatico, esso funge da criterio di delimitazione dell'area del **penalmente rilevante**, impedendo che la tipizzazione legislativa si risolva nella mera

sanzione di una **disobbedienza**, di una **devianza** o di un **modo d'essere** del soggetto; e, specularmente, impone al giudice di filtrare, nell'applicazione, i casi in cui la conformità **formale** al tipo non si accompagni a una effettiva **attitudine lesiva**.

La giurisprudenza della Consulta ha progressivamente “costituzionalizzato” l'offensività, riconducendola – in modo ormai stabile – all'art. 25, co. 2, Cost. e collocandola sullo sfondo dei valori di **dignità** e di razionalità del sistema punitivo. In particolare, la Corte costituzionale ha costantemente affermato che il principio opera su **due piani distinti**:

(a) come precetto rivolto al **legislatore**, che deve limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo (offensività **in astratto**);

(b) come canone **interpretativo-applicativo** per il giudice, chiamato ad evitare che ricadano nel paradigma punitivo comportamenti **privi di qualsiasi attitudine lesiva** (offensività **in concreto**). Questa bipartizione – ribadita in termini espressi, anche con richiami alla “lettura sistematica” ancorata alla dignità umana – costituisce oggi la matrice concettuale dominante.

Sul piano teorico, il principio può essere letto secondo due impostazioni, che spesso si intrecciano nelle prassi argomentative. Una prima, “esterna”, lo concepisce come **limite** alla discrezionalità di incriminazione, dunque come parametro di **legittimità** (costituzionale e sistematica) della fattispecie. Una seconda, “interna”, lo colloca entro la **tipicità** come sua dimensione sostanziale: la tipicità non è solo *corrispondenza* al **testo** della norma, ma anche *rispondenza* al suo **significato di tutela**, sicché un fatto “formalmente tipico” può risultare “sostanzialmente atipico” quando difetta l'offesa o il pericolo per il bene protetto. È in quest'ultima prospettiva che prendono corpo, in giurisprudenza, formule come **inoffensività in concreto**, **fatto privo di attitudine lesiva**, oppure l'uso dell'art. 49 c.p. (reato **impossibile**) come valvola sistematica.

1.1. L'offensività in astratto.

Quanto all'offensività **in astratto**, essa non è mai equivalsa a un controllo “massimalista” della politica criminale: la Corte costituzionale riconosce invece ampi spazi alla discrezionalità del legislatore, specialmente quando sono in gioco beni di rango elevato o contesti di tutela anticipata. Tuttavia, l'offensività impone un minimo di **razionalità** nella relazione tra condotta e

bene protetto: non è sufficiente una mera riprovazione etico-sociale, né è ammissibile la costruzione di reati che colpiscano uno *status* o una mera qualità personale; allo stesso modo non sono conformi a Costituzione presunzioni di pericolosità sfornite di ancoraggio empirico o sistematico. In questa logica, la Corte ha ripetutamente affermato che i reati di **pericolo presunto/astratto** non sono *di per sé* incompatibili con l'offensività, purché la scelta anticipatoria sia sorretta da una plausibile valutazione *ex ante* e la fattispecie rimanga riconducibile alla tutela di un interesse penalmente rilevante. La stessa Corte richiama, quale criterio, la ragionevolezza della presunzione in rapporto all'*id quod plerumque accidit*, valorizzando così la necessità di una base non arbitraria (o meglio, empirica) per l'anticipazione della tutela.

Un passaggio paradigmatico, spesso utilizzato come “snodo” ricostruttivo, è rappresentato dalla sentenza n. 265/2005 della Corte costituzionale (in tema di art. 707 c.p.), dove si ribadisce che l'offensività opera tanto sul piano della previsione normativa quanto su quello dell'applicazione giurisprudenziale, e si sottolinea che la norma può essere compatibile con l'offensività **in astratto** come reato di pericolo, ma richiede in applicazione un controllo “**incisivo**” e uno “scrutinio particolarmente attento” sulla **attualità** e **concretezza** del pericolo nel caso singolo. La logica è netta: la compatibilità costituzionale della fattispecie non esonera il giudice dal dovere di verificare che, in concreto, l'interesse tutelato sia effettivamente esposto a rischio, evitando automatismi applicativi.

1.2. L'offensività in concreto.

Sul versante dell'offensività **in concreto**, la questione dogmatica centrale diviene: *quale sia la sede concettuale* dell'operazione di filtro. A seconda delle fattispecie, l'inoffensività può essere trattata come: (i) difetto di **tipicità sostanziale** (condotta che non rientra nel significato protettivo del tipo); (ii) difetto di **antigiuridicità materiale**; (iii) “reato impossibile” ex art. 49 c.p. quando la condotta sia **assolutamente inidonea** a porre in pericolo il bene. La giurisprudenza – specie di legittimità – tende a oscillare tra (i) e (iii), spesso impiegando l'art. 49 come espediente tecnico per esprimere la rispondenza della fattispecie a un'inoffensività radicale.

Il campo elettivo in cui questa dialettica si è manifestata con maggiore intensità è la materia degli **stupefacenti**, e in particolare la **coltivazione di cannabis**. Da un lato, la Corte costituzionale ha inquadrato la coltivazione